

CONVENZIONE NON ONEROSA A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA PER LA FRUIZIONE DI SCONTI E/TARIFE AGEVOLATE PER _____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA (di seguito "Università" o "Ateneo"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Via Ariosto 35, PEC ateneo@pec.unife.it, rappresentata dal Prof. Giorgio Zauli, nato a Forlì il 10.10.1960, in qualità di Rettore, domiciliato per la carica presso la sede legale,

E

la società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica (di seguito "Proponente") _____,
con sede legale in _____,
Via _____, codice fiscale n. _____, partita Iva n. _____, iscrizione R.E.A. n. _____, in persona del proprio rappresentante legale pro tempore _____,
nato a _____,
il _____, C.F. _____;

di seguito indicate, congiuntamente, come "le Parti",

PREMESSO CHE

- l'Università degli Studi di Ferrara in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015, n. 124, la quale promuove la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare convenzioni che favoriscano una migliore conciliazione dei tempi vita lavoro - ha manifestato, mediante l'avviso pubblico rep. n. prot. n. _____ del _____, di voler acquisire manifestazioni d'interesse di persone fisiche o giuridiche che siano interessate a sottoscrivere convenzioni non onerose, volte ad offrire al personale in servizio presso l'Ateneo sconti sui prezzi di listino e/o tariffe agevolate per l'acquisto di beni e servizi per le categorie individuate sconti e/o tariffe agevolate per usufruire, presso la città di _____;

- la società/Ente/soggetto con diversa natura giuridica ha manifestato il proprio interesse e presentato la propria offerta (allegato 1) alla stipula di una convenzione non onerosa avente ad oggetto _____

_____ a favore del personale in servizio presso l'Ateneo (di seguito "Beneficiari"), escludendo comunque qualsivoglia obbligo, anche di natura economica, a carico dell'Ateneo;

- ai fini della presente convenzione, il Coordinamento politiche pari opportunità e disabilità dell'Università (di seguito "Coordinamento"), nell'ambito delle proprie competenze, è preposto a disporre le attività propedeutiche alla sottoscrizione delle convenzioni, nonché ad attuare il monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati, al fine di valutare altresì la permanenza dell'interesse dell'Ateneo ai fini dell'accoglimento di un eventuale rinnovo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse e allegato n. 1

Le premesse e l'Allegato n. 1 sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 - Oggetto

Il Proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi, come esplicitamente definiti nel presente accordo e nell'Allegato 1.

Si obbliga altresì a rispettare le condizioni indicate nell'Allegato 1, fatta salva la facoltà di applicare condizioni migliorative rispetto a quelle indicate nello stesso.

Art. 3 - Persone beneficiarie

Sono Beneficiari della presente Convenzione:

- il personale tecnico-amministrativo
- il personale docente e ricercatore
- Il personale titolare di assegno di ricerca
- Il personale titolare di borsa di ricerca post-laurea
- Il personale ospitato dall'Università nell'ambito di accordi istituzionali

Art. 4 - Modifica offerta

Il Proponente, qualora dovesse riconoscere a terzi, comunque definiti, un'offerta più vantaggiosa di quella della Convenzione, si impegna ad adeguare la stessa all'offerta più vantaggiosa, senza che l'Ateneo espliciti richiesta e dandone immediata comunicazione al medesimo.

Qualora il Proponente pubblichi sul proprio sito web o altro mezzo di comunicazione la Convenzione dovrà adeguarne con immediatezza i contenuti recependo le migliori offerte.

Il Coordinamento aggiungerà e pubblicherà, sul proprio sito e con le modalità previste nell'Avviso, le eventuali integrazioni e/o modifiche apportate in melius, determinanti l'offerta più vantaggiosa.

Il Proponente, in relazione ai prodotti e/o servizi ricompresi tra quelli offerti in Convenzione, che siano stati già erogati da parte del medesimo a favore di un Beneficiario e siano tutt'ora in essere, si impegna ad evitare disparità di trattamento ed a consentire, per la residua durata del servizio l'eventuale rinegoziazione del prezzo e delle altre condizioni che si è impegnato ad assicurare in generale ai Beneficiari ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 5 - Pubblicità e divulgazione

Fermo quanto previsto dal precedente articolo 4 e, in ogni caso, nei limiti imposti dalla normativa di riferimento, l'Ateneo provvederà a divulgare - sulla propria rete intranet e nelle ulteriori forme ritenute da quest'ultimo idonee a consentire una ampia diffusione tra le persone destinatarie - il contenuto della presente Convenzione, anche tramite estratto delle principali agevolazioni offerte. In particolare l'Università potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito internet, utilizzando il materiale informativo e le schede sintetiche, in formato cartaceo e/o digitale, che il Proponente si impegna a trasmettere al Coordinamento, entro 10 giorni dall'approvazione definitiva della Convenzione medesima, necessari per le attività di divulgazione.

La pubblicità della Convenzione è evidentemente subordinata all'intervenuta effettiva ricezione, in favore dell'Ateneo, di tutto il materiale informativo occorrente. L'Ateneo, ove abbia ricevuto comunicazione di cui agli artt. 4 e 7, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi del Proponente.

Sarà cura dell'Ateneo aggiornare ogni sei mesi, in base alle eventuali modifiche periodiche, le condizioni convenzionali e/o altri elementi e circostanze rilevanti intervenute sulla base di accordi scritti stipulati tra le Parti.

Il Proponente, fermo restando gli obblighi di cui all'articolo 4, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, dovrà ricevere l'Università.

Articolo 6 - Utilizzo dei segni distintivi delle parti

Il Proponente concede all'Ateneo il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all'utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei beni e/o servizi oggetto della

Convenzione, mediante le modalità che quest'ultimo riterrà più opportune. Inoltre, la stipula della presente Convenzione non autorizza in alcun modo il Proponente ad utilizzare il marchio e il nome dell'Università per nessuna finalità, ivi comprese le finalità commerciali o pubblicitarie, fatto salvo l'uso strettamente connesso all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 7 - Responsabilità

Il Proponente assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a cose, determinati da negligenza, imprudenza o imperizia, o, comunque, inadempimenti o illeciti compiuti nell'esecuzione delle prestazioni e dei servizi oggetto della presente Convenzione.

I Beneficiari che intendano avvalersi della presente Convenzione avranno rapporti diretti con il Proponente e saranno tenuti ad esibire, ove richiesto, idonea documentazione comprovante il diritto a beneficiare della presente Convenzione.

Nessuna responsabilità, né contrattuale né extracontrattuale, né in proprio né in solido, potrà essere imputata all'Ateneo tanto nel caso di mancato pagamento, parziale o totale, di quanto dovuto al Proponente da parte dei Beneficiari, quanto nel caso di danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, eventualmente arrecati a questi ultimi ovvero al Proponente per prestazioni o servizi erogate in virtù della presente Convenzione.

Art. 8 - Recapiti e referenti

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione saranno fornite presso la sede e ai recapiti indicati dal Proponente nell'Allegato 1. Il Proponente si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione, con P.E.C., eventuali modifiche della sede e dei recapiti indicati nel medesimo Allegato 1.

L'Università indica quale referente della presente convenzione:

_____ recapito e-mail..., P.E.C...

Il Proponente indica quale _____ della presente convenzione

_____ recapito e-mail..., P.E.C...

Articolo 9 - Durata, rinnovo, clausola risolutiva, recesso,

La presente convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per uguale periodo.

Allorché il Proponente intendesse rinnovare la stessa sarà tenuto a contattare, almeno tre mesi prima della scadenza, il Coordinamento all'indirizzo di posta elettronica inclusione@unife.it, comunicando le nuove condizioni economiche praticate.

L'Ateneo, ai fini di valutare l'accoglimento dell'eventuale rinnovo, si riserva di effettuare un monitoraggio periodico tra i Beneficiari circa la qualità del servizio reso dai soggetti convenzionati.

In ogni caso il Proponente è tenuto ad informare, con cadenza trimestrale, il Coordinamento sullo stato di attuazione della Convenzione, fornendo allo stesso un documento di sintesi sulla tipologia e quantità di prodotti e servizi erogati ai Beneficiari, sulle relative condizioni e su ogni altro elemento e/o informazione ritenuta utile dall'Università.

È espressamente convenuto tra le Parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli articoli sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

L'Ateneo si riserva il diritto di comunicare ai Beneficiari, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata.

Salvo quanto disposto dal primo capoverso, l'Ateneo si riserva la facoltà di recedere dalla presente Convenzione qualora:

- a) il Proponente incorra in elementi tali da far venire meno i requisiti per la stipula della convenzione medesima, ovvero necessari per l'esercizio della prestazione offerta;
- b) il Proponente perda la possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) il Proponente non fornisca, o non sia più in grado di fornire, prodotti/servizi in maniera più vantaggiosa rispetto alle agevolazioni praticate sul mercato;
- d) sia venuto meno l'interesse da parte dell'Ateneo al mantenimento della Convenzione, ovvero sia intervenuta una valutazione di non convenienza della Convenzione in base ad una situazione sopravvenuta;
- e) sia emersa una situazione di conflitto di interesse tra Ateneo e Proponente;
- f) nell'esecuzione della Convenzione si ravvisi un possibile pregiudizio o danno all'immagine o alle iniziative dell'Università.

A ciascuna delle Parti è espressamente riconosciuto il diritto di recedere dalla presente Convenzione, mediante invio alla controparte di una comunicazione scritta recante un preavviso di almeno tre mesi, senza che la controparte possa invocare diritti o pretese di carattere risarcitorio e/o chiedere indennizzi per spese sostenute, mancato guadagno e/o a qualunque altro titolo o ragione.

Qualora il Proponente eserciti la facoltà di recesso dalla presente Convenzione, lo stesso si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

Articolo 10 - Oneri

I contenuti della presente Convenzione non comportano alcun onere per l'Ateneo.

È espressamente accettato e convenuto che, in capo all'Università, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti del Proponente e dei Beneficiari che derivi dalla presente Convenzione, ovvero dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla medesima.

Articolo 11 - Clausola esclusione obbligo di acquisto

Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione non vincola in alcun modo l'Università degli Studi di Ferrara all'acquisto di beni e/o servizi forniti dal Proponente, bensì dà origine unicamente agli obblighi discendenti dalle attività di cui all'articolo 2 (Oggetto) e nel solo periodo di validità ed efficacia della convenzione medesima.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le parti contraenti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi

degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Proponente.

Articolo 13 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione

[CASO 1: atto cartaceo sottoscritto in forma autografa] viene sottoscritta in originale cartaceo e redatta in n. 2 copie originali.

[CASO 2: atto sottoscritto digitalmente] è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

Il presente atto è inoltre soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A – parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e ss.mm.ii.

Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.

[Nel solo caso in cui l'atto sia invece sottoscritto digitalmente, aggiungere quanto segue:]

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di ... n. ... L'Università con nota scritta chiederà al Proponente il rimborso della quota di competenza, il cui saldo costituirà condizione necessaria al perfezionamento dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data ...

[CASO 1]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA	CONTROPARTE, ragione sociale
IL RETTORE/LA RETTRICE	RUOLO persona firmataria
Prof. Giorgio Zauli	TITOLO/NOME persona firmataria

[CASO 2]

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA	CONTROPARTE, ragione sociale
IL RETTORE/LA RETTRICE	RUOLO persona firmataria
firmato digitalmente	firmato digitalmente
Prof. Giorgio Zauli	TITOLO/NOME persona firmataria